



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323
fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it
C.R.Molise Tel. 0874-390301



Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N.10 DEL 13 SETTEMBRE 2023

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

A. TERMINI TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI CALCIO A 11 e C5

Si informa che nel [comunicato ufficiale n. 233/A](#) e [comunicato ufficiale n. 234/A](#) della FIGC sono riportati i termini delle variazioni di tesseramento relative ai calciatori dilettanti di calcio a 11 e calcio a 5 per la stagione sportiva 2023/2024.

2.COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna Comunicazione

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

3.1 SEGRETERIA

A. AMMENZE PER RINUNCIA

Per la stagione sportiva 2023/2024, la rinuncia alla disputa, o al proseguimento di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle NOIF e dal CGS, anche la comminazione di ammende come di seguito specificato:

Campionati Regionali di: ECCELLENZA – PROMOZIONE			
1^ rinuncia	€		300,00
2^ rinuncia	€		600,00
3^ rinuncia	€		1.000,00

4^ rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)
--

Campionato Regionale di: PRIMA CATEGORIA.
--

1^ rinuncia	€	150,00
2^ rinuncia	€	300,00
3^ rinuncia	€	600,00
4^ rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)		

Campionato Regionale di: PRIMA CATEGORIA – TITOLO REGIONALE
--

Rinuncia con conseguente esclusione	€	600,00
--	---	---------------

Campionati Regionali di: SECONDA CATEGORIA – JUNIORES PROVINCIALE (1^ FASE) – CALCIO FEMMINILE (SERIE “C”) – CALCIO A CINQUE (SERIE “C1” – FEMMINILE E JUNIORES).
--

1^ rinuncia	€	100,00
2^ rinuncia	€	200,00
3^ rinuncia	€	400,00
4^ rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)		

Campionato Regionale di: SECONDA CATEGORIA – TITOLO REGIONALE
--

Rinuncia con conseguente esclusione	€	400,00
--	---	---------------

Campionati Regionali di: JUNIORES REGIONALE (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA)
--

Rinuncia con conseguente esclusione	€	400,00
--	---	---------------

Attività AMATORI:

1^ rinuncia	€	50,00
2^ rinuncia	€	100,00
3^ rinuncia	€	200,00
4^ rinuncia esclusione ed ammenda (fino a 10 volte prima rinuncia)		

Campionati Giovanili Regionali	ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5
--------------------------------	--

1^ rinuncia	€	103,00
2^ rinuncia	€	180,00
3^ rinuncia	€	361,00
4^ rinuncia	€	516,00

Campionati Giovanili Regionali	ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5 (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA) –
--------------------------------	--

Rinuncia con conseguente esclusione	€	361,00
--	---	---------------

Campionati Giovanili Provinciali		ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5	
	1^ rinuncia	€	25,00
	2^ rinuncia	€	51,00
	3^ rinuncia	€	77,00
	4^ rinuncia	€	103,00

Campionati Giovanili Provinciali		ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5 (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA) –	
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	103,00

Tornei ESORDIENTI e PULCINI			
	1^ rinuncia	€	10,00
	2^ rinuncia	€	25,00
	3^ rinuncia	€	46,00
	4^ rinuncia	€	61,00

Tornei ESORDIENTI e PULCINI (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA)			
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	61,00

Competizioni Regionali e Provinciali: PLAYOFF E PLAYOUT			
Rinuncia a gare con conseguente esclusione dalla competizione.	Campionato di Eccellenza	€	1.200,00
	Campionato di Promozione	€	1.200,00
	Campionato di Prima Categoria	€	600,00
	Campionato di Seconda Categoria	€	400,00
	Serie C di Calcio a Cinque	€	400,00
	Campionato Regionale Allievi U.17	€	412,00
	Campionato Regionale Giovanissimi U.15	€	412,00

Competizioni Regionali e Provinciali: COPPE ITALIA E COPPE REGIONI			
Rinuncia a gare con conseguente esclusione dalla competizione	Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale	€	600,00
	Coppa Italia Calcio a 5 – Fase Regionale	€	300,00
	Molise Cup a 11	€	200,00
	Coppa Molise di Calcio Femminile	€	200,00

Competizioni Regionali e Provinciali Giovanili : COPPE ITALIA E COPPE REGIONI (SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5) - TUTTE LE FASI			
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	361,00

Dette sanzioni pecuniarie saranno applicate in **misura doppia** se le rinunce alla disputa delle gare si verificheranno quando **manchino tre giornate di gara o meno** alla conclusione dei Campionati. Saranno altresì applicate in **misura quadrupla** qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle NOIF le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato, nei casi di cui all'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a **dieci volte** la misura prevista per la prima

rinuncia. Le stesse società saranno, altresì, tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non potranno essere a loro volta ospitate.

Qualora una Società rinunci a disputare una gara dei Campionati di Settore Giovanile e Scolastico, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

Nel caso in cui le società presentino all'arbitro una lista di gara contenente un numero di calciatori inferiore a quello previsto per il campionato di competenza (undici per i campionati di Calcio ad 11 e cinque per i campionati di Calcio a 5), e la relativa gara, non portata regolarmente a termine, venga decisa dal Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell'art. 17 C.G.S., le stesse società saranno sanzionate con ammende il cui importo sarà commisurato alla metà della somma della prima ammenda prevista per il campionato di competenza. L'eventuale seconda recidiva sarà sanzionata con un'ammenda pari alla metà della 2^a rinuncia. Successive eventuali recidive specifiche saranno sanzionate con un'ammenda pari alla metà della 3^a rinuncia.

B. INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito, come di seguito riportato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso, dovuti alle Società ospitanti da parte delle Società rinunciatarie a gare, per la stagione sportiva 2023/2024:

Campionato Regionale di	ECCELLENZA	€	300,00
Campionato Regionale di	PROMOZIONE	€	200,00
Campionato Regionale di	1 ^a CATEGORIA	€	100,00
Campionato Regionale di	2 ^a CATEGORIA	€	50,00
Campionato (Reg. e Prov.)	JUNIORES	€	50,00
Campionati di Calcio a 5 serie C		€	50,00
Coppa Italia – Fase Regionale		€	200,00
Coppa Italia di Calcio a Cinque (maschile e femminile)		€	50,00
Molise Cup a 11 (1° e 2° Categoria)		€	50,00

Qualora una Società partecipante ai Campionati e ai Tornei di Settore Giovanile e Scolastico (Regionali e Provinciali) rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste (cfr. precedente paragrafo), anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

C. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Appare utile ricordare a tutte le società dipendenti, che relativamente alle sostituzioni dei calciatori in tutte le gare dei Campionati Ufficiali e di tutte le Manifestazioni Ufficiali di Calcio a 11 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, **è stato confermato a cinque per ciascuna squadra e le stesse potranno** essere effettuate, **ANCHE SINGOLARMENTE IN CINQUE MOMENTI DIFFERENTI.**

Rimane invariato (sette) il numero delle sostituzioni possibile in ciascuna squadra nell'ambito delle gare dei Campionati delle categorie **Allievi** e **Giovanissimi**, sia in ambito nazionale sia in ambito periferico.

Rimane invariato anche il numero massimo (sette) dei calciatori di riserva che potranno essere inseriti nella distinta di gara.

Si ricorda anche che nelle gare di Calcio a 5 ciascuna società potrà indicare 12 calciatori, dei quali cinque in campo e sette riserve.

D. C.G.S. – VIOLENZA AI DANNI DEI DIRETTORI DI GARA

In ordine alle azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti dei direttori di gara, è stata approvata la modifica della normativa che prevede il raddoppio del minimo edittale per chi si macchia di simili e deprecabili comportamenti, equiparando lo sputo a condotta violenta e prevedendo la sanzione minima di due anni di squalifica/inibizione (precedentemente prevista in un anno), mentre per le condotte violente che provocano lesione personale accertata da referto medico il minimo edittale passa da due anni a quattro anni. Aumentate del doppio anche le sanzioni minime previste per le condotte ingiuriose o irraguardose nei confronti degli arbitri. Infine, è stato previsto che le società i cui dirigenti siano stati colpevoli di atti violenti che provocano lesioni personali verrà inflitta la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.

In particolare con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 165/A del 20 Aprile 2023, riportato integralmente dal Comunicato Ufficiale LND n. 317 di pari data, sono state riportate le modifiche degli artt. 35 e 36 CGS che integralmente si riportano:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'ait. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.	Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4anni di inibizione. 5.bis. Le società per le quali sono tesserati i

	soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.	6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.
Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.	Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

Nessuna Comunicazione

5.COMUNICAZIONI FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna Comunicazione

**Comunicato Ufficiale n.10 della stagione sportiva 2023/2024 pubblicato in
Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.lnd.it), Mercoledì 13 Settembre 2023**

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**